

**STUDIO DEGLI AVVOCATI
LIOI, MIRENGHI E VITI
Viale Bruno Buozzi n. 32 – 00197 Roma
Tel.(0039) - 06.3233090 / Fax: 06.87762176**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
RICORSO
CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI
COLLEGIALI.**

- per i Signori :

- 1) **TOMASI Antonella – C.F. TMSNNL91S53I119C**
- 2) **PORQUEDDU Daniele – C.F. PRQDNL86C20I452Q**
- 3) **MAIURI Annalisa – C.F. MRANLS80A58H703Q**
- 4) **FRANCO Maria Rosalba – C.F. FRNMRS72M64F839G**
- 5) **FALASCONI Letizia – C.F. FLSLTZ81H48H501K**
- 6) **BAGLIVO Giovanni – C.F. BGLGNN85D24I549H**
- 7) **BOTTARELLI Flavia – C.F. BTTFLV73M48H501O**
- 8) **CUCCINIELLO Olimpia – C.F. CCCLMP89E49H501I**
- 9) **CUCCINIELLO Vittoria – C.F. CCCVTR89E49H501Q**
- 10) **DI CASTRO Fabio – C.F. DCSFBA73R30H501A**
- 11) **DI MAURO Carmelo – C.F. DMRCML74S09A494J**
- 12) **DI MURO Paolo – C.F. DMRPLA87I18F839Y**
- 13) **TERRUZZIN Daniela – C.F. TRRDNL90P50B988W**
- 14) **VIAN Ilaria – C.F. VNILRI89H47H501Z**
- 15) **VITTORINO Vincenzo – C.F. VTTVCN85L18M208K**
- 16) **ZICOSCHI Raffaella – C.F. ZCSRFL71C54H501F**
- 17) **PAOLETTI Medhith – C.F. PLTMHT91D44E783Y**
- 18) **MALVICINI Matteo – C.F. MLVMTT77C04D150B**
- 19) **CANNONE Domenico – C.F. CNNDNC87P28A662J**
- 20) **COLANGELO Letizia – C.F. CLNLTZ86B44E435X**
- 21) **CAPRETTI Vanessa – C.F. CPRVSS90C59H501V**
- 22) **DE BONIS EGLE – C.F. DBNGLE87R56D086T**
- 23) **DE ROSA Alessandro – C.F. DRSLSN84B14H703G**

- 24) **DI GUARDO Giuseppina Agata – C.F. DGRGPP81P65C351X**
 25) **ROSIELLO Susanna – C.F. RLSN88R68F839H**
 26) **SGARAMELLA Nicola Alessandro – C.F. SGRNLL81C19L109D**
 27) **BIGHIGNOLI Marco – C.F. BGHMRC81C21L781E**
 28) **BATTAGLIA Fausto – C.F. BTTFST81C16F839C**

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Michele Mirengi, (C.F. MRNMHL64S14H501A) (PEC michelemirengi@ordineavvocatiroma.org) Michele Lioi (C.F. LIOMHL64R18G942Q) (PEC: michelerosariolucalioi@ordineavvocatiroma.org) e Barbara Pisa (C.F. PSIBBR84A43F839L; PEC : barbarapisa@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma Viale Bruno Buozzi 32, fax 0687762176..

- contro **BANCA D'ITALIA**, in persona del legale rappresentante p.t.

- nonché nei confronti di:

- **OSTILI Lucia** – Via del Rivo 26 – 05100 Terni,
- **ARACO Alessia** – Via G. B. Peltechian 42 – Roma –
- **MASTELLONI Melissa** – Via Pietro Selicato 2 – 71121 – Foggia

- avverso e per l'annullamento, *in parte qua*, del bando della Banca d'Italia 19 febbraio 2020, n. 227331/20, a firma del Direttore generale, pubblicato sulla G.U. 6 marzo 2020, per 105 assunzioni nell'area operativa (**concorso A. 10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline economiche, concorso B. 10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline giuridiche, concorso C. 20 assistenti amministrativi con orientamenti nelle discipline statistiche, concorso D. 25 assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo ICT, concorso E. 40 vice assistenti amministrativi**). laddove, all'art. 3, comma 1, lett. c), ai fini della preselezione per titoli per i concorsi di cui alle lettere A, B, C e D, attribuisce punteggi differenziati in ragione della data di conseguimento della laurea triennale e, segnatamente, tanto spiccatamente maggiori quanto maggiormente prossima è la data di conseguimento rispetto a quella del bando; delle relative graduatorie preliminari in quanto non includenti i ricorrenti tra gli ammessi alla prova scritta in ragione del punteggio per titoli da loro conseguito; dei relativi atti di approvazione; della nota Banca d'Italia del 15 luglio 2020 con la quale l'Amministrazione

comunica che i) per il concorso di cui alla lett. **A.** sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a **19,25**; ii) per il concorso di cui alla lett. **B.** sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a **21,25**; iii) per il concorso di cui alla lett. **C.** sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a **9,75**; iv) per il concorso di cui alla lett. **D.** sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a **10,25**; degli atti di estremi ignoti, determinativi dei punteggi di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) e degli atti di estremi ignoti attributivi ai candidati dei punteggi medesimi, oltre che determinativi del punteggio soglia, con conseguente condanna della Banca a riformulare le graduatorie preliminari, prescindendo dai punteggi di cui all'art. 3, comma 1, lett c), disposizione oggetto della presente impugnazione, e a fissare il nuovo punteggio soglia; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il Regolamento del personale della Banca se e per quanto di ragione, nonché l'art. 3, comma 6, lett. b) del bando dettante una disciplina analoga per il concorso di cui alla lettera E. ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la fase preselettiva..

Il tutto, come meglio illustrato *infra*, previa sospensione. *in parte qua*, del bando nonché delle graduatorie preliminari impugnate e dei concorsi medesimi e previa adozione delle misure cautelari collegiali ritenute più opportune per salvaguardare gli interessi dei ricorrenti come meglio puntualizzato *infra*.

PRESUPPOSTI DI FATTO

Con determina 19 febbraio 2020 n. 227331, il direttore generale della Banca d'Italia ha approvato il bando regolante le procedure concorsuali per l'assunzione di 105 impiegati dell'area operativa, come meglio precisato in epigrafe.

I candidati, relativamente ai concorsi di cui alle lett. A., B., C., e D., per essere ammessi alla prova scritta, in base all'art. 3 del bando, qualora le domande di partecipazione al concorso d'interesse eccedano le 1.500 unità, devono superare una preselezione per titoli.

In particolare le graduatorie preliminari scaturiscono per tutte le procedure concorsuali predette dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per i seguenti titoli, da possedersi alla data di scadenza della domanda di partecipazione (7 aprile 2020):

- **Art. 3, comma 1, lett. a)**

per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale punti da 1,00 a 5,00 in ragione della fascia ove si colloca il voto del diploma conseguito (tanto è più elevato il voto, tanto è maggiore il punteggio) .

- **Art 3, comma 1, lett. b).**

- per le lauree triennali punti da 0,75 a 12,75 in ragione della fascia ove si colloca il voto della laurea conseguita (tanto è più elevato il voto, tanto è maggiore il punteggio).

La successiva norma contenuta nell'art. 3 comma 1 lettera c) del bando introduce poi una differenziazione del punteggio da attribuire alla laurea triennale che dipende dalla data di acquisizione del titolo di studio; in particolare vengono attribuiti solo punti 0,50 alle lauree conseguite prima dell'8 aprile 2014, ed invece dei punteggi aggiuntivi di 2,50, 4,50 o 6 punti per le lauree conseguite negli anni successivi al 2014, attribuendo i punteggi maggiori alle lauree più recenti, fino a giungere ad un massimo di punti 6,50 per le lauree conseguite successivamente al 7 aprile 2018.

Questi, in particolare, i punteggi previsti dall'art. 3 comma 1 lett. c):

Laurea triennale conseguita

- *“prima dell'8 aprile 2014.....punti 0,50*
- *dall'8 aprile 2014 al 7 aprile 2016..... punti 2,50*
- *dall'8 aprile 2016 al 7 aprile 2018.....punti 4,50*
- *successivamente al 7 aprile 2018..... punti 6,50”*

Orbene, secondo quanto statuito dal comma 5[^] dell'art. 3 del bando, per ciascun concorso di cui alle lett. A., B., C. e D. *“vengono a sostenere la prova scrittai candidati classificatisi nelle prime 1.500 posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile”.*

Pertanto, espletata la fase preselettiva e collocati i candidati nelle graduatorie preliminari in ordine decrescente di punteggio, la Banca d'Italia con nota del 15 luglio 2020 ha comunicato (per quel che qui interessa):

- che, per il concorso di cui alla lettera A. – 10 assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche, sono stati ammessi alla prova scritta 1.635 candidati in possesso di un punteggio pari o superiore a **19,25 (punteggio soglia)**;

- che, per il concorso di cui alla lettera B. – 10 assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche, sono stati ammessi alla prova scritta 1.899 candidati in possesso di un punteggio pari o superiore a **21,25 (punteggio soglia)**;

- che, per il concorso di cui alla lettera C. – 20 assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline statistiche, sono stati ammessi alla prova scritta 1.511 candidati in possesso di un punteggio pari o superiore a **9,75 (punteggio soglia)**;

- che, per il concorso di cui alla lettera D. – 25 assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo ICT, sono stati ammessi alla prova scritta 1.533 candidati in possesso di un punteggio pari o superiore a **10,25 (punteggio soglia)**.

* * *

Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di partecipare ai concorsi di cui alle lettere A., B., C., e D., come meglio *infra* precisato, ma non hanno superato la fase preselettiva conseguendo un punteggio complessivo per i titoli posseduti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del bando inferiore al punteggio soglia.

Determinante in tal senso è stata la scelta dell'Banca di attribuire un punteggio aggiuntivo (art. 3, comma 1, lett. c)) differenziato in ragione della data di conseguimento del titolo di studio e, segnatamente, tanto più elevato, quanto maggiormente prossimo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Anticipato che tale criterio di attribuzione del punteggio è, come si vedrà nei motivi di diritto, radicalmente bizzarro, illegittimo e ingiusto, i ricorrenti, che pure hanno conseguito i titoli di studio con votazioni elevate, hanno visto attribuirsi un punteggio aggiuntivo basso a causa della data di conseguimento del titolo di studio perché laureatisi in data non recente rispetto al concorso.

Si riportano di seguito, per ciascun ricorrente, il concorso cui ha partecipato, i punteggi analitici attribuitigli per i titoli di studio posseduti, il punteggio analitico attribuitogli per la data di conseguimento del titolo di studio (diploma di laurea triennale), il punteggio complessivo finale riconosciutogli, **inferiore, come anticipato, al punteggio soglia minimo da raggiungere ai fini dell'ammissione alla prova scritta.**

- 1) **TOMASI Antonella** – concorso A – Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,5– **Punteggio complessivo 18,25**
- 2) **PORQUEDDU Daniele** – concorso A - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 8,25– data di conseguimento della laurea punti 0,5– **Punteggio complessivo 13,75**

- 3) **MAIURI Annalisa – concorso A** - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 18,25**
- 4) **FRANCO Maria Rosalba – concorso A-** Punteggio diploma punti 4,5 – Punteggio laurea punti 12,5 – data di conseguimento della laurea punti 0,5– **Punteggio complessivo 17,5**
- 5) **FALASCONI Letizia – concorso A-** Punteggio diploma punti 4 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 17,25**
- 6) **BAGLIVO Giovanni – concorso A** - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 18,25**
- 7) **BOTTARELLI Flavia concorso A-** Punteggio diploma punti 1 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50 – **Punteggio complessivo 14,25**
- 8) **CUCCINIELLO Olimpia – concorso A** - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50 – **Punteggio complessivo 18,25**
- 9) **CUCCINIELLO Vittoria concorso A** - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 18,25**
- 10) **DI CASTRO Fabio – concorso A** - Punteggio diploma punti 3 – Punteggio laurea punti 9,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50 – **Punteggio complessivo 13,25**
- 11) **DI MAURO Carmelo – concorso A** - Punteggio diploma punti 3 – Punteggio laurea punti 8,25– data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 11,75**
- 12) **DI MURO Paolo – concorso B** - Punteggio diploma punti 3 – Punteggio laurea punti 9,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 13,25**
- 13) **TERRUZZIN Daniela – concorso B-** Punteggio diploma punti 3– Punteggio laurea punti 11,25 – data di conseguimento della laurea punti 2,50– **Punteggio complessivo 16,75**

- 14) **VIAN Ilaria – concorso B** - Punteggio diploma punti 4 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50 – **Punteggio complessivo 17,25**
- 15) **VITTORINO Vincenzo – concorso B-** Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 11,25 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 16,75**
- 16) **ZICOSCHI Raffaella – concorso B** - Punteggio diploma punti 2 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 15,25**
- 17) **PAOLETTI Medhith – concorso B** - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 11,25 – data di conseguimento della laurea punti 4,50 – **Punteggio complessivo 20,75**
- 18) **MALVICINI Matteo – concorso B** - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 18,25**
- 19) **CANNONE Domenico concorso B** - Punteggio diploma punti 2– Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 15,25**
- 20) **COLANGELO Letizia – concorso B** - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,5– **Punteggio complessivo 18,25**
- 21) **CAPRETTI Vanessa – concorso B** - Punteggio diploma punti 4 – Punteggio laurea punti 8,25 – data di conseguimento della laurea punti 4,50 – **Punteggio complessivo 16,75**
- 22) **DE BONIS EGLE – concorso B** - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 6,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50 – **Punteggio complessivo 12,25**
- 23) **DE ROSA Alessandro – concorso B** - Punteggio diploma punti 3 – Punteggio laurea punti 6,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 10,25**
- 24) **DI GUARDO Giuseppina Agata – concorso B** - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 11,25– data di conseguimento della laurea punti 0,50 – **Punteggio complessivo 16,75**

- 25) ROSIELLO Susanna concorso B** - Punteggio diploma punti 5 – Punteggio laurea punti 12,75– data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 18,25**
- 26) SGARAMELLA Nicola Alessandro – concorso B-** Punteggio diploma punti 3 – Punteggio laurea punti 12,75 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 16,25**
- 27) BIGHIGNOLI Marco – concorso C** - Punteggio diploma punti 2 – Punteggio laurea punti 5,25 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 7,75**
- 28) BATTAGLIA Fausto – concorso C** - Punteggio diploma punti 2 – Punteggio laurea punti 5,25 – data di conseguimento della laurea punti 0,50– **Punteggio complessivo 7,75**

Ebbene, è di tutta evidenza, che, se alla formazione del punteggio complessivo non avesse concorso, in forza di una clausola del bando, illegittima e ingiusta, un punteggio aggiuntivo dipendente dalla data di conseguimento del titolo di studio accademico, il punteggio soglia, che viene calcolato sulla media dei punteggi acquisiti dai vari concorrenti, avrebbe dovuto essere rideterminato, abbassandosi, e i ricorrenti tutti, con il punteggio attribuito per la laurea triennale, avrebbero senz'altro superato la fase preselettiva, maturando un punteggio superiore al punteggio soglia **rideterminato**, collocandosi pertanto in posizione utile nella graduatoria preliminare; ed avrebbero quindi avuto elevate e più che concrete probabilità di superare la prova preselettiva.

Volendo invece ipotizzare una diversa soluzione, ed ipotizzare quindi l'attribuzione a ciascuno dei ricorrenti dei 6,50 punti aggiuntivi previsti per i diplomi di laurea più recenti, ciascuno di essi avrebbe con tali 6 punti aggiuntivi superato la soglia di sbarramento.

Si tratta, ovviamente, di mere ipotesi, in quanto dalla attribuzione di un identico punteggio a tutti i concorrenti in possesso di laurea, sarebbe necessario procedere ad una nuova determinazione del punteggio soglia, che, - si ripete – è frutto di una media tra i punteggi conseguiti da tutti i concorrenti, e che quindi varierebbe in relazione al più elevato o ridotto punteggio attribuito a tale titolo da parte dell'Amministrazione

Palese pertanto l'interesse dei ricorrenti a vedere annullato l'art. 3, comma 1 lett. c), interesse attualizzatosi a seguito degli esiti (negativi) della fase preselettiva, in quanto i medesimi, a seguito della riformulazione della graduatoria sulla base dei soli punteggi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del bando (concorsi A., B., C, e D.), senz'altro si collocherebbero, si ripete, in posizione utile nella graduatoria preliminare (primi 1500

posti ed *ex aequo* concorsi A., B., C, e D.; ovvero, quanto meno, avrebbero elevatissime probabilità di collocarvisi.

Di qui pertanto il presente ricorso che viene formulato per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ART. 7, COMMA 2 BIS, D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE REGOLAMENTO DEL PERSONALE BANCA D’ITALIA, ART. 12 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’IRRAGIONEVOLEZZA, DELL’ILLOGICITA’, DELLA CONTRADDITTORIETA’ E DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE.

Il punto nodale della presente impugnazione è se il Bando con il quale sono state indette le procedure concorsuali di cui è causa, nel prevedere e disciplinare la prova preselettiva, possa stabilire quale criterio selettivo la data di conseguimento del titolo di studio, attribuendo tanti più punti quanto più prossimo è stato il suo rilascio rispetto alla data di scadenza della data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (art. 3, comma 1, lett. c)).

Di un siffatto criterio non v’è traccia né nel Regolamento del Personale Banca d’Italia, né nel Regolamento per l’accesso ai pubblici impieghi di cui al D.P.R. n. 487/1994 che, all’art. 7, comma 2 bis, si limita a stabilire che le Amministrazioni, nell’indire i concorsi, possono prevedere una prova preselettiva.

Usualmente – ed è questo il caso di specie come si evince dal bando – l’Amministrazione fa ricorso alla prova preselettiva per, ci sia consentita l’espressione, *sfoltire* il numero dei candidati allorché il numero delle domande sia di entità tale da compromettere un efficiente svolgimento del concorso.

E’ ovvio e intuitivo, tuttavia, che i criteri selettivi della prova preliminare non possono essere arbitrari, incongrui, ovvero irrazionali ma devono risultare conformi ai canoni della logicità e ragionevolezza e debbono coniugarsi, costituendone il precipitato, con il principio cardine che governa i concorsi e cioè che il concorso pubblico è preordinato *alla scelta del migliore* cui poter affidare l’esercizio di pubbliche funzioni.

Ebbene, optare per scremare il numero dei candidati, come ha fatto per l’appunto la Banca d’Italia, per il criterio temporale della data di conseguimento del titolo di studio accademico è espressione di una scelta arbitraria ed irragionevole in quanto la caratura di

un candidato, la sua idoneità a partecipare ad un concorso non può certo essere valutata in forza della circostanza se la laurea triennale sia stato conseguito nel 2014 ovvero nel 2018. Anzi!

In forza del bando vengono attribuiti più punti al candidato che ha conseguito la laurea triennale a ridosso della procedura (ad esempio 2018) e meno punti a chi l'ha conseguito a una distanza di tempo maggiore (ad esempio, nel 2016).

Senonché, il criterio della data di rilascio del titolo è privo di valenza selettiva e può condurre invece a delle vere e proprie distorsioni ai fini del buon andamento delle prove preselettive.

Un candidato si immatricola al corso di laurea triennale a ottobre 2013 e si laurea in corso a ottobre 2016: in forza dell'art. 3, comma 1 lett. c) gli vengono attribuiti punti **4,50**.

Un altro candidato si immatricola al corso di laurea triennale sempre a ottobre 2013 ma si laurea **fuori corso** a ottobre 2018 dopo cinque anni: in forza dell'art. 3, comma 1, lett. c), la Banca d'Italia **lo premia** attribuendogli punti **6,50**.

L'esempio è particolarmente significativo della contraddittorietà, incongruenza e ingiustizia del criterio in parola perché, se proprio si vuole attribuire rilievo al dato temporale, quel che conta non è la data di conseguimento del titolo di studio ma se il candidato ha esaurito il corso di studi nei tempi previsti ovvero non rispettando la sua durata legale.

Ed infatti, seppure in questa seconda circostanza il candidato potrà risultare laureato o diplomato in un'epoca più ravvicinata al concorso, è evidente che non potrà vedersi giustamente riconosciuto un punteggio superiore a quello riconosciuto al candidato che, ancorché in epoca anteriore, abbia conseguito il titolo di studio nel rispetto della durata legale del corso **o comunque in un numero di anni inferiori**.

Pertanto, la Banca d'Italia non ha neppure considerato che chi si è laureato o diplomato in epoca non ravvicinata al concorso, normalmente, ha impiegato questo intervallo di tempo, come avvenuto per i ricorrenti, per dedicarsi a una attività lavorativa, per conseguire la laurea magistrale, per sostenere master, *stage* ovvero corsi di perfezionamento.

Di talché il loro spessore culturale e/o professionale è senz'altro superiore ai candidati che hanno conseguito la laurea triennale a ridosso dei concorsi *de quibus*

Ebbene, con tali rilievi critici si è voluta richiamare l'attenzione dell'Ecc.mo Collegio sull'inadeguatezza e irragionevolezza del criterio scelto dalla Banca per fondare la prova selettiva per gli effetti distorsivi che ne possono derivare e che si pongono in contrasto con

il principio cardine che ispira le procedure concorsuali e cioè la preordinazione alla scelta del migliore. **Il voto del titolo di studio può costituire un ragionevole criterio selettivo ma non certamente la circostanza anodina della data del suo conseguimento.**

I ricorrenti si sono laureati brillantemente e ciò, non di meno, non sono stati ammessi alla prova scritta sol perché hanno esaurito il corso di studio a distanza di qualche anno dall'indizione dei concorsi.

Ora, è noto che il Giudice Amministrativo, in linea di principio, non può scendere nel merito della clausole concorsuali ritenute illegittime (art 3, comma 1, lett. c), per correggerle o sostituirle *motu proprio* con altre ritenute, quanto a contenuti, più conformi e rispettose dei limiti e della *ratio* di una prova preselettiva.

Quello che però è senz'altro nel suo potere è espungere dal bando la clausola illegittima e ricondurre a legalità le procedure concorsuali in contestazione.

Ciò comporta, tornando al caso di specie, che, annullata la lettera c) del primo comma dell'art. 3 del bando, la prova preselettiva dovrà essere rinnovata assumendo i criteri preselettivi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) (voto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale) e lett. b) (voto della laurea triennale) per i concorsi sub A., B., C. e D., fatta salva la facoltà della Banca di rinnovare il bando e le graduatorie preselettive annullate con altre questa volta formate su criteri attributivi dei punteggi logici e coerenti.

In tale prospettiva non v'è dubbio che i ricorrenti, in ragione delle loro elevate votazioni, otterranno un punteggio superiore al nuovo punteggio soglia e saranno ammessi alla prova scritta.

II. VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 E 97, COST. ; VIOLAZIONE L. N. 241/1990; VIOLAZIONE ART. 21, PARAG. 1, CARTA UE – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE CONSIGLIO N. 78 DEL 27 NOVEMBRE 2000; VIOLAZIONE ART. 15, L. N. 300/1970; VIOLAZIONE ART. 2 e SS, D.LGS N. 216/2003 – VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 6, L. N. 127/1997; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELLA DISCRIMINAZIONE, DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DELL'OMESSA MOTIVAZIONE E DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE.

Ma, quand'anche non si condividessero le critiche mosse agli atti impugnati nel motivo che precede e si volesse altresì ritenere che, di norma, il titolo di studio venga conseguito nel rispetto della durata legale del corso, le clausole impuginate del Bando risultano e sono in ogni caso illegittime perché la Banca d'Italia attraverso di esse, surrettiziamente, ha posto in essere, ai fini dell'accesso agli impieghi presso l'Istituto, una grave forma di discriminazione fondata sull'età vietata assolutamente tanto a livello di ordinamento comunitario che di ordinamento nazionale.

In base all'art. 3 del bando, tanto è più lontano nel tempo il conseguimento del titolo di studio e quindi risulta verosimilmente maggiore l'età del candidato, tanto minore è il punteggio riconosciuto; tanto è più vicina è la data del suo rilascio e, quindi, più giovane verosimilmente è il candidato, tanto maggiore è il punteggio attribuito (v. art. 3, comma 1, lett. c.)

In particolare, per toccare con mano la discriminazione, è sufficiente richiamare l'attenzione del Collegio sulla circostanza che, a mente dell'art. 3, comma 1, lett. c), i laureati in data anteriore all'8 aprile 2014 vedono riconoscersi appena **0,50 punti**, a fronte dei ben **6,50** punti attribuiti ai candidati laureatisi successivamente al 7 aprile 2018. Disciplina sostanzialmente analoga è dettata dall'art. 3, comma 6, lett. b) per il concorso di cui alla lettera E...

Insomma, molto abilmente – e maliziosamente - ma con grave eccesso di potere, attraverso l'*escamotage* della differenziazione del punteggio in ragione della data di conseguimento del titolo di studio, la Banca ha dato corpo a un meccanismo discriminatorio in forza del quale i candidati più giovani, senza un giustificato motivo, sono avvantaggiati rispetto a quelli meno giovani, quali, per l'appunto i ricorrenti, che, in ragione della loro maggiore età, hanno conseguito il titolo di studio a distanza di tempo dai concorsi indetti con il bando impugnato risultando dunque svantaggiati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Le considerazioni critiche suesposte trovano il pieno e indiscusso conforto dell'ordinamento.

Il divieto di discriminazione in base all'età è, innanzitutto, un principio generale del diritto dell'Unione codificato dall'art. 21, paragrafo 1, della Carta.

Espressione specifica di tale principio, **nell'ambito proprio anche delle condizioni di accesso al lavoro**, è la Direttiva 2000/78/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

L'art. 1 della direttiva in parola si pone quale obiettivo, tra gli altri, **la lotta alle discriminazioni fondate sull'età.**

L'art. 2 stabilisce che, ai fini dell'art. 1, sussiste una discriminazione diretta quando, **anche per ragioni di età**, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra in una situazione analoga, mentre sussiste discriminazione indiretta, in assenza di una appropriata giustificazione, **“quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutra possono mettere in una posizione di particolare svantaggio...le persone di una particolare età....”**.

L'art. 3 precisa che la direttiva si applica tanto al privato quanto al **pubblico**, compresi **gli organismi di diritto pubblico e ha precipuo riferimento “alle condizioni di accesso all'occupazione, sia dipendente che autonomo.....COMPRESI I CRITERI DI SELEZIONE.....”**.

L'art. 6 prevede che gli Stati membri – Gli Stati membri non le singole amministrazioni pubbliche – possono introdurre deroghe al principio di parità di trattamento per l'età **“laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima”**, quale, in ragione della particolarità dell'attività lavorativa, **“la fissazione di condizioni di età minima.....la fissazione di un'età massima”**.
L'art. 9 puntualizza che, in caso di discriminazione, lo Stato membro deve assicurare al discriminato una tutela giurisdizionale piena ed efficace e che, quando il soggetto che lamenta la discriminazione offra elementi dai quali possa presumersi la discriminazione, spetta alla parte accusata dimostrare l'insussistenza della discriminazione.

La direttiva di cui sopra è stata recepita fedelmente dal D.Lgs. n. 216/2003.

Tale decreto ha ribadito l'illiceità delle discriminazioni dirette e indirette fondate sull'età (artt. 1 e 2), l'estensione del divieto anche al settore pubblico, la sua piena operatività anche con riferimento all'accesso all'occupazione e al lavoro, **COMPRESI I CRITERI SELETTIVI** (art. 3).

Da ultimo va ricordato come, assai significativamente, anche lo Statuto dei Lavoratori (art. 15, L. n. 300/1970) sancisca la nullità di qualsivoglia atto finalizzato a discriminare per ragioni di età.

* * *

Dal quadro suesposto non possono seriamente nutrirsi dubbi sulla circostanza che i criteri attributivi di punteggio in ragione della data di conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) vengano, senza giustificato motivo, a discriminare i

candidati al concorso in ragione dell'età, penalizzando i meno giovani senza alcuna giustificazione.

Il bando all'art. 1, punto 2, stabilisce quale requisito di partecipazione al concorso un'età *non inferiore ai 18 anni*".

In merito a tale requisito anagrafico non è stabilito null'altro nel bando.

Ne discende che tutti gli aspiranti all'assunzione di età superiore a 18 anni, in possesso degli altri requisiti indicati all'art. 1 del bando, hanno diritto di partecipare al concorso di proprio interesse in **condizioni di parità**.

Né potrebbe essere diversamente considerato che, in armonia con il principio secondo cui l'età non può essere fonte di discriminazione ai fini dell'accesso a concorsi pubblici, l'art. 3, comma 6, L. 127/1997, ha eliminato il limite di età per l'ammissione ai concorsi pubblici, esprimendo il concetto normativo che l'accesso ai pubblici impieghi non può essere condizionato dall'elemento dell'età, salvo, ovviamente, il ricorrere di oggettive necessità dell'Amministrazione correlate alla natura dei servizi da espletare.

Il che però nel caso di specie non è, posto che il bando è finalizzato all'assunzione di personale dell'area operativa chiamata a svolgere funzioni amministrative di massima, orientate nel campo economico, giuridico, statistico e informatico.

Tant'è che all'interno del bando non si rinvenivano indicazioni relative alla particolare "*natura del servizio*" dalle quali emergerebbero quelle "*oggettive necessità dell'amministrazione*" ad assumere personale particolarmente giovane a discapito di quello meno.

Non vi è dubbio che l'art. 3, comma 6, L. n. 127/1997, ha posto un generale divieto di condizionare l'accesso ai concorsi pubblici all'età, quand'anche tale risultato venga conseguito valorizzando, **in maniera indiretta e strumentale, la data di conseguimento del titolo di studio**. E ciò tollerando eventuali deroghe solo se effettivamente giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità dell'amministrazione, che non consentano di utilizzare dei dipendenti che abbiano superato un determinato limite di età. Ma nulla di tutto ciò emerge nel caso che ci occupa, anche perché la Banca non ha assolto l'onere di esternare la presunte (ed ignote) obiettive e inderogabili ragioni che, attraverso la maldestra valenza riconosciuta alla data di conseguimento del titolo di studio, giustificerebbero l'illecita finalità (**eccesso di potere**) di **favorire i candidati in ragione della loro età**.

* **

Come illustrato nel primo e nel presente mezzo di censura, le clausole della *lex specialis del concorso* impugnate hanno dunque stravolto lo svolgimento della prova preselettiva attribuendo valenza selettiva a un elemento – la data di conseguimento della laurea - del tutto irrilevante, se non addirittura contraddittorio, con una finalità di ragionevole *scrematura* dei partecipanti al concorso; elemento che, soprattutto, si traduce in una patente discriminazione fondata sull'età.

Di qui pertanto l'illegittimità degli atti impugnati per violazione delle disposizioni di legge indicate in rubrica nonché per eccesso di potere sotto i profili sempre meglio precisati in rubrica.

ISTANZA DI SOSPENSIONE E DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Nelle pagine che precedono il *fumus boni iuris*.

In merito al *periculum in mora*, va osservato come le clausole impugnate del bando hanno determinato l'approvazione di graduatorie preliminari del tutto incongrue nelle quali i ricorrenti hanno riportato ingiustamente un punteggio inferiore a quello *soglia*.

La circostanza ha comportato che gli istanti non sono stati ammessi alla prova scritta (ancora da espletare) con conseguente esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali.

E' evidente che l'auspicata sentenza di merito che dovesse accogliere il ricorso interverrà a procedura definitiva.

Il che però si tradurrà in un danno grave e irreparabile tanto per i ricorrenti che si vedono pregiudicati nel loro diritto a sostenere le prove in condizioni di parità con gli altri candidati, quanto per i vincitori e la stessa Banca che, a seguito dell'annullamento della prova preselettiva, si vedrà costretta a rinnovare l'intera procedura.

Sulla base di tale innegabile premessa si chiede che, stante l'obiettivo fondatezza del ricorso, voglia disporsi in via cautelare l'ammissione dei ricorrenti con riserva alla prova scritta del concorso e, in caso di suo superamento, alle successive prove. In via subordinata si chiede, sempre in via cautelare, che sia ordinato alla Banca di riformulare le graduatorie preliminari di cui ai concorsi A., B., C., e D. sulla base dei soli punteggi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), senza tener conto dei punteggi di cui alla lett. c), ancorati alla data di conseguimento della laurea triennale, ammettendo con riserva alla prova scritta (e, in caso di suo superamento, alle successive prove) i ricorrenti che risulteranno (senz'altro) in

posizione utile nella graduatoria preliminare alla luce del nuovo punteggio soglia rideterminato.

In ogni caso si chiede di adottare qualsivoglia altra misura cautelare volta a salvaguardare gli interessi dei ricorrenti, **ivi compresa la sospensione dello svolgimento delle prove scritte sino alla pubblicazione della sentenza di merito.**

Peraltro, poiché secondo quanto stabilito nella nota della Banca del 15 luglio 2010, già a settembre verrà fissato il diario delle prove scritte, ci si riserva di sollecitare la tutela cautelare monocratica nel caso in cui le prove scritte vengano fissate in data da non consentire di attendere la camera di consiglio per il contraddittorio.

P.T.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R., previa sospensione degli atti impugnati e adozione delle misure cautelari invocate o comunque ritenute più idonee, voglia accogliere il presente ricorso con ogni consequenziale pronunzia.

Con vittoria di spese e restituzione del contributo unificato.

Si chiede di essere ascoltati in Camera di Consiglio

Si depositano:

- Istanza di fissazione;
- 1) Bando (determinazione Banca d'Italia 19 febbraio 2020, n. 227331/20);
- 2) Nota della Banca d'Italia 15 luglio 2020;
- 3) Regolamento Personale Banca d'Italia, art. 12;
- 4) Direttiva CE 2000/78;
- 5) Documentazione concorsuale dei ricorrenti:

5.1 TOMASI Antonella

5.2 PORQUEDDU Daniele

5.3 MAIURI Annalisa

5.4 FRANCO Maria Rosalba

5.5 FALASCONI Letizia

5.6 BAGLIVO Giovanni

5.7 BOTTARELLI Flavia

5.8 CUCCINIELLO Olimpia

5.9 CUCCINIELLO Vittoria

- 5.10 DI CASTRO Fabio**
- 5.11 DI MAURO Carmelo**
- 5.12 DI MURO Paolo**
- 5.13 TERRUZZIN Daniela**
- 5.14 VIAN Ilaria**
- 5.15 VITTORINO Vincenzo**
- 5.16 ZICOSCHI Raffaella**
- 5.17 PAOLETTI Medhit**
- 5.18 MALVICINI Matteo**
- 5.19 CANNONE Domenico**
- 5.20 COLANGELO Letizia**
- 5.21 CAPRETTI Vanessa**
- 5.22 DE BONIS EGGLE**
- 5.23 DE ROSA Alessandro**
- 5.24 DI GUARDO Giuseppina Agata**
- 5.25 ROSIELLO Susanna**
- 5.26 SGARAMELLA Nicola Alessandro**
- 5.27 BIGHIGNOLI Marco**
- 5.28 BATTAGLIA Fausto**

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso riguarda controversia lavoristica di valore indeterminabile e che pertanto il suo ammontare è pari a € 325,00.

Roma 3 agosto 2020

Avv. Michele Mirengi

Avv. Michele Lioi

Avv. Barbara Pisa